

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI MATERA**

composto dai Sigg. magistrati

- **Dott. Giorgio PICA** **Presidente**
- **Dott. Giuseppe DISABATO** **Giudice**
- **Dott. Antonello VITALE** **Giudice rel.**

-
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. XXX/XXX R.G.A.C., avente per oggetto "riconoscimento figlio naturale", promossa

da

T. V., rappresentato e difeso dall'avv. L. N. V.

attore

contro

S. G., rappresentato e difeso dall' avv. G. L. ed avv. M. L.

convenuto

e

con l'intervento del Pubblico Ministero

CONCLUSIONI: come da apposito verbale di udienza del 23.6.2017, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

Motivazione

-Considerato che con atto di citazione ritualmente notificato T. V., conveniva in giudizio S. G., chiedendo al Tribunale la pronunzia di riconoscimento della paternità del S., e nei confronti dell' attore T.; deduceva all' uopo esservi stata una relazione sentimentale tra la madre T.

A. ed il S., e che tale ultimo, dopo aver assunto le proprie responsabilità per la nascita del figlio, negava successivamente gli iniziali propositi, trasferendosi a Genova senza interessarsi del figlio, che veniva riconosciuto quindi dalla sola madre; veniva quindi formulata richiesta di risarcimento danni conseguenti alla privazione della figura paterna, e relative conseguenze, deducendo di non aver potuto anche e per l'effetto, intraprendere gli studi universitari;

- considerato che il convenuto si costituiva dichiarando di non opporsi agli accertamenti peritali del caso, deducendo di non essere mai venuto meno agli obblighi di assistenza, avendo seguito il percorso di vita del T., ed asserendo che sia il T. sia la di lui madre, avevano rifiutato di poter regolarizzare la posizione lavorativa del T. ed alle dipendenze della agenzia del S.; veniva anche contestata la domanda per danni formulata.

- rilevato che all' esito dell' espletamento della ctu e della prova testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi riservata per la decisione;

- ritenuto che la domanda di riconoscimento debba essere accolta, essendo emerso all' esito della verifica peritale, e con appositi test genetici, che l' attore è figlio biologico del S..

Deve al riguardo rilevarsi che (cfr. Cassazione civile sez. I 13 settembre 2013 n. 21014) *"a seguito delle più recenti acquisizioni scientifiche le prove ematologiche e genetiche hanno assunto l'idoneità a fornire anche da sole la certezza sia in senso negativo, sia anche in senso positivo del rapporto biologico di paternità."* ed ancora che (Cassazione civile sez. I 16 aprile 2008 n. 10007) *"In tema di accertamento giudiziale della paternità (o maternità) naturale le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare la esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione. Le stesse, pertanto, hanno un valore decisivo nei giudizi di filiazione e non solo meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti"*, da tanto desumendosi la rilevanza dirimente dei relativi accertamenti.

In considerazione delle chiare risultanze degli accertamenti condotti dal Ctu, ed alla stregua di quanto ritenuto in giurisprudenza, può essere accolta la domanda dell' attore, con correlata dichiarazione della relativa paternità in capo al S..

Residua all' esito la valutazione della richiesta risarcitoria come

formulata.

L'attore ha chiesto il risarcimento per danni conseguenti alla asserita mancanza di sostegno morale e materiale da parte del genitore, lamentando in particolare di non aver potuto intraprendere gli studi universitari in conseguenza del mancato sostegno.

E' stata quindi formulata domanda per risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di € 150.000,00 o nella misura ritenuta di giustizia.

Il convenuto ha contrastato la detta domanda eccependo la carenza di prova al riguardo, ed asserendo di essere comunque stato presente nella vita del figlio, e di aver dato lui sostegno.

Al riguardo occorre premettere che la domanda concerne profili di solo danno non patrimoniale riferito a quanto lamentato dall'attore.

Non devono quindi essere affrontate questioni concernenti l'omesso mantenimento e contribuzione, stanti i limiti del *petitum* attoreo.

Il genitore *de quo* ha dedotto essere stato comunque presente nella vita del figlio.

Deve al riguardo rilevarsi comunque che dalle scarse risultanze istruttorie, non è dato desumere che quanto asserito in comparsa di risposta ed in atti circa il sostegno dato dal convenuto, possa aver trovato riscontro.

Deve difatti rilevarsi che nella specie alcune dichiarazioni risultano essere meramente confermate degli articolati indicati in atti, non assumendo quindi valenza di riscontri, ed in quanto affatto descrittive dei fatti e circostanze di prova.

Peraltra deve anche rilevarsi che alcuni testi risultano essere stretti parenti dell'una o dell'altra parte, e che i medesimi hanno reso dichiarazioni confliggenti che quindi confutano reciprocamente quanto affermato a sostegno dell'una o dell'altra parte, risultando per l'effetto prive di idonea valenza probatoria, salvo che per quanto concerne la più analitica indicazione riferita alla partecipazione ad una festa di nozze ed a qualche festa di compleanno e laurea.

Comunque dalla complessiva valutazione di quanto desumibile da alcune risposte più specifiche date dai testi, può desumersi che in generale non vi sia stata una adeguata partecipazione e sostegno dal S. alla vita del figlio T. V., odierno attore.

Le prove espletate non hanno dato riscontri in tal senso, avendo fornito

elementi in senso contrario, salvo che con riferimento ad alcune occasioni di incontro specificamente indicate dai testi.

Alla stregua di quanto testé rilevato, deve quindi valutarsi la domanda risarcitoria formulata dal T..

Tale domanda non attiene comunque ad ipotesi di cui all' art. 709ter c.p.c. <danno c.d. "punitivo" o di tipo sanzionatorio> ma attiene a danni da c.d. "*illecito endofamiliare*".

Occorre rilevare che indubbiamente possono ravvisarsi ipotesi di "*illecito endofamiliare*" anche nei rapporti di filiazione; basti pensare, ad esempio, ai comportamenti omissivi di completo disinteresse verso la prole, ai danni arrecati

nella sfera patrimoniale del figlio per non aver potuto egli godere del mantenimento, dell'istruzione e dell'educazione che il genitore inadempiente avrebbe dovuto garantirgli, o ancora ai comportamenti volti ad ostacolare gli incontri con l'altro genitore, che integrano una lesione dei diritti del genitore e del figlio.

Tale ipotesi risarcitola porta a configurare tali danni non patrimoniali, in quanto sussumibili nell' alveo della previsione di cui all' art. 2059 c.c., e per la lesione complessivamente considerata delle situazioni giuridiche che coinvolgono rilevanti pregiudizi dei diritti della personalità.

Deve al riguardo comunque ribadirsi che nel caso di specie, è riscontrabile <per quanto in precedenza evidenziato la mancanza da parte del genitore di adeguato sostegno nei confronti del figlio, non essendo emersi dalla istruttoria elementi idonei in tal senso, e tali da poter consentire l'infondatezza delle doglianze dell' attore.

Occorre quindi rilevare che, secondo anche quanto ritenuto dalle più recenti pronunzie in materia, integra gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dando luogo ad fattispecie risarcitoria e per danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., la avvenuta deprivazione per i figli della figura genitoriale paterna, figura che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, tanto essendo idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c.

Può quindi evidenziarsi che, secondo alcuni pertinenti arresti giurisprudenziali (cfr. Cassazione civile sez. VI 16 febbraio 2015 n. 3079) "//

disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli art. 2 e 30 cost. - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole."-, ed ancora (Tribunale Milano sez. IX 23 luglio 2014) "... è un comportamento rivelatore di responsabilità genitoriale l'averdeprivato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana. La voce di pregiudizio de quo sfugge a precise quantificazioni in termini monetari, per cui si impone la liquidazione dei danni in via equitativa ex art. 1226 c.c."-, si è anche sottolineato che (Tribunale Monza 16 novembre 2004) "Il riconoscimento dei diritti della famiglia, di cui all'art. 29 della Costituzione, va inteso, "nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'Individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto genitoriale ispira, generando bisogni e doveri, ma anche dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati". Allorché un fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto provocando una determinante riduzione, se non un annullamento delle positività che dai rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale, consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita deve trovare ristoro nella tutela apprestata dall'art. 2059 c.c. in caso di lesioni di un interesse costituzionalmente protetto."-, può ancora citarsi altra pronunzia di merito che ritiene (Tribunale Venezia 30 giugno 2004) "Il figlio che venga trascurato o rifiutato dal genitore subisce l'ingiusta privazione di un rapporto che la Costituzione gli garantisce e la violazione del diritto fondamentale all'apporto morale ed esistenziale del genitore: una tale lesione, pur trascendendo l'ambito strettamente patrimoniale, pur non generando patologie apprezzabili e rilevanti sul piano psicopatologico idonee a configurare un danno biologico, comporta il risarcimento del danno esistenziale."; ed ancora (Tribunale Roma 04 febbraio 2011) "..Il figlio (legittimo o naturale) che sia stato sempre totalmente ignorato da un

genitore (nella specie, il padre) sia sul piano economico, sia sul piano affettivo, psicologico e sociale, può ottenere il risarcimento del danno esistenziale subito (individuato e qualificato quale modificazione peggiorativa dei propri rapporti relazionali e delle proprie abitudini di vita, vale a dire il danno conseguente al raffronto tra la situazione sociofamiliare goduta, in concreto, dalla vittima rispetto alla situazione di cui avrebbe potuto beneficiare ove il genitore avesse, Invece, ottemperato ai propri doveri parentali) solo a condizione che, anche in via presuntiva, dimostri rilevanti alterazioni negative dei suoi assetti individuali, relazionali e vitali, e la perdita subita, in concreto, con riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative, alle frequentazioni sociali, ed a qualsivoglia ulteriore aspetto attinente alla vita di relazione: non è, quindi, sufficiente, allo scopo risarcitorio, dedurre che il genitore inadempiente fosse o fosse stato un dirigente della p.a. senza specificare e provare il tenore di vita del genitore predetto, le sue condizioni reddituali e patrimoniali, le sue condizioni sociali, e le opportunità od i traguardi cui la vittima avrebbe potuto aspirare ove il genitore avesse onorato i propri doveri parentali, nonché le concrete condizioni in cui essa è vissuta, potendo contare solo sul rapporto affettivo, economico, sociale e relazionale dell'altro genitore; al tempo stesso, la cifra richiesta non deve essere, in ogni caso, punitiva perché sproporzionata od eccessiva: all'uopo, il giudice può legittimamente fare riferimento, in via equitativa, alle tabelle comunemente applicate, per quantificare il danno, nel caso della morte di un familiare"

Con riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che è acclarata la mancata presenza del padre e partecipazione alla vita del figlio e nel corso degli anni.

Gli sporadici episodi di contatto, quali desumibili da quanto riferito da alcuni testi in ordine ad inviti e partecipazioni ad alcune feste familiari, non consentono di ritenere ravvisabili sufficienti riscontri in ordine alla partecipazione e seguito del genitore alla vita del figlio.

Neppure quanto dedotto da parte convenuta sull'asserito supporto ai fini lavorativi, risulta aver trovato idoneo riscontro in atti.

Non sono peraltro desumibili dagli atti di causa, elementi che possano indurre a ritenere che tale protratta assenza possa essere almeno in parte giustificabile.

Si ritiene comunque di evidenziare che la causa di riconoscimento di paternità è iniziata solo allorché l'odierno attore aveva circa trenta anni, e mai prima alcuno «neppure la madre» si è determinato in tal senso, non essendo mai stati adottati motivi di doglianza in epoca antecedente, e rispetto alle relazioni familiari ed ai rapporti padre/figlio.

Pur stanti tali inerzie, deve anche rilevarsi che neppure il padre <e pur a fronte della mancanza di iniziativa della madre>, dovendo essere consapevole della paternità e da periodo risalente, e tanto essendo desumibile dal complesso delle risultanze istruttorie in atti, risulta essersi affatto interessato e/o adoperato per avere una maggiore presenza e partecipazione, o per consentire un riconoscimento anche ai fini del sostegno economico del figlio.

Può anche ritenersi che le difficoltà relazionali siano indubbiamente imputabili anche al S., stante il mancato riconoscimento, e le successive difficoltà di frequentazione ed accettazione nell'ambito dei rapporti parentali.

Peraltro deve ribadirsi quanto già poc'anzi evidenziato, *id est* che già la madre dell'attore avrebbe potuto chiedere in tempo risalente il riconoscimento giudiziale della paternità; altrettanto avrebbe potuto fare anche il figlio, e dopo il raggiungimento della maggiore età, essendosi determinato a tanto solo intorno ai trent'anni, e lamentando solo con la causa iniziata nel 2012 le mancanze e privazioni di cui all'atto di citazione.

Quanto sopra evidenziato in ordine ai periodi e tempi delle iniziative ed azioni intraprese si ritiene debba incidere anche sulla determinazione dei danni richiesti, sia pur comunque ravvisabili nella specie, essendo mancato il coinvolgimento del padre nel corso della vita del figlio, e con configurabile incidenza negativa sulla crescita del figlio.

Deve comunque essere evidenziato che l'assecondamento e recupero del rapporto padre-figlio, pur a fronte di condizionamenti negativi conseguenti alla esistenza di un nucleo familiare già formato dal convenuto, poteva essere non solo tentato, ma pienamente perseguito, ed a tanto avrebbe dovuto e potuto contribuire il riconoscimento, quale effettuato in tempo più risalente rispetto alla introduzione della causa; deve anche rilevarsi che il raggiungimento delle suddette finalità, può essere perseguito con un pieno e reciproco atteggiamento assecondativo, <peraltro non

essendo affatto assecondabile nella persistenza del conflitto, ed in particolare di quello giudiziale».

In definitiva deve ritenersi acclarata la configurabilità dei danni di specie, atteso che la mancanza di supporti del padre nel corso del tempo, deve ritenersi non aver consentito al figlio «di tanto non vi è prova, ed anche in particolare in ordine al sostegno economico» un percorso di vita e di crescita qualitativamente differente, rispetto a quello che avrebbe potuto avere con il supporto paterno, essendo l'attore pertanto stato costretto a vivere con il solo reddito della madre, e dovendo per l'effetto ritenersi privato di diverse attività realizzatrici della persona che avrebbero potuto comporre il compendio della sua crescita psico-fisica.

In tal guisa può quindi configurarsi il conseguente danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (esistenziale) da privazione della figura genitoriale paterna, a causa del comportamento consapevole e colposo del padre

Deve quindi procedersi a valutare i profili concernenti la quantificazione.

La relativa liquidazione non potrà quindi che essere effettuata in chiave equitativa, e modulata in conformità alla funzione così come configurata, non potendo peraltro essere individuabili relativi parametri di riferimento, e non essendo stata data dalla parte richiedente specifica giustificazione, e neppure supporto argomentativo in ordine alla quantificazione indicata nella richiesta.

Pertanto alla stregua di quanto rilevabile dagli atti, e stanti i riflessi cagionati in termini dannosi, e non essendo stati adottati o rilevabili peculiari profili che possano portare a valutare in chiave più specifica o personalizzata i danni di specie, si ritiene congruo liquidare a titolo di danni per quanto richiesto, la somma di € 20.000,00

Deve al riguardo osservarsi che secondo quanto ritenuto in giurisprudenza (Tribunale Milano sez. IX 23 luglio 2014) *"la voce di pregiudizio de quo sfugge a precise quantificazioni in termini monetari, per cui si impone la liquidazione dei danni in via equitativa ex art. 1226 c.c.; in merito alla quantificazione in concreto del risarcimento, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, può essere applicata, sul piano liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle Tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ("perdita del*

genitore")".

Sulla scorta di tale valutazione il Tribunale menzionato è pervenuto alla quantificazione dei danni configurabili sulla scorta del richiamo della tipologia di danno rinveniente dalla perdita del rapporto parentale per il figlio, e nella considerazione del diritto riconosciuto in capo al figlio alla piena realizzazione del rapporto di specie, ed ai fini della propria crescita e vita di relazione.

Si è quindi ritenuto che tale tipologia di danno debba essere risarcita per il fatto in sé della lesione (cfr. Cass. n. 7713/2000), potendo la relativa liquidazione far capo ad indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza.

Peraltro si è evidenziato che non assume incidenza ai fini della quantificazione del danno, il ritardo nella iniziativa giudiziale intrapresa (cfr. Cass. n. 26205/2013) ritardo ritenuto quindi ininfluenza ai fini della configurazione e determinazione del danno non patrimoniale.

L' applicazione conformata al caso di specie delle tabelle milanesi, ha anche trovato conforto in pronunzie della S.C. (Cass. I, n. 16657/2014).

Pertanto dovrà tenersi conto dei parametri minimi e massimi riportati dalle dette tabelle per la perdita integrale del rapporto (vedasi valori di riferimento delle tabelle 2014).

Deve per il caso di specie, considerarsi che non si verte in ipotesi di perdita definitiva, ma solo di privazione parziale,

Ed ancora deve anche rilevarsi che comunque dall' istruttoria è emerso che i rapporti padre/figlio non risultano essere stati del tutto negati, essendovi stati contatti e frequentazioni, ma non risultando avere il padre partecipato adeguatamente ed aver dato supporto alla vita del figlio, al riguardo dovendosi richiamare tutte le considerazioni sopra esposte.

Sulla scorta di tutte le considerazioni poc'anzi richiamate, deve quindi procedersi alla rideterminazione degli importi tabellari.

Pertanto, e per tutto quanto argomentato in merito alla fattispecie, si ritiene che, tenuto anche conto del lasso temporale trascorso, dei riscontri in ordine ad alcuni contatti avuti tra padre e figlio, e comunque delle considerazioni in ordine alle privazioni conseguenti alla mancanza di supporto dal genitore convenuto, adottando come base di calcolo l'importo minimo delle tabelle, ridotto di circa 1/4 (€ 40.000,00) atteso che comunque la privazione della presenza non è stata totale, il risarcimento va

quantificato in misura pari alla metà di tale somma ridotta, e quindi per complessivi euro 20.000,00 già considerati congrui all'attualità.

-Ritenuto che alla soccombenza debba conseguire la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:

- accoglie la domanda di riconoscimento di paternità, e dichiara che T. V., nato a Policoro il xxx e residente in Tursi in xxx, è il figlio di S. G., nato a Tursi il xxx ed ivi residente a via xxx;
- Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Policoro, ove l'atto di nascita è stato formato, perché provveda alle annotazioni e incombenze di legge;
- condanna, per le causali di cui in motivazione, S. G. al pagamento in favore di T. V. della somma di € 20.000,00, oltre interessi come per legge dal dì della pronunzia sino all' effettivo soddisfo;
- condanna S. V. al pagamento delle spese di ctu, e delle ulteriori spese di lite a favore dell' Erario, e così come quantificate da separato decreto reso sulla richiesta di liquidazione per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Matera 6.12.2017

Il Giudice estensore
Dott. Antonello Vitale

Il Presidente
Dott. Giorgio Pica

